

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

**ART. 1**

**Condizioni per il conferimento degli incarichi**

1. *L'Arsiam Molise può conferire incarichi di natura occasionale o di collaborazione privata, cui non può far fronte con personale in servizio, conformandosi ai principi stabiliti dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché agli artt. 35 e 36, e sempre che non riguardino lo svolgimento di funzioni ordinarie.*
2. *Tali incarichi possono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti:*
  - a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati nell'ambito delle competenze attribuite all'Agenzia;*
  - b) *l'Agenzia deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di assolvere al compito affidato previa utilizzazione delle risorse umane disponibili al suo interno;*
  - c) *la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;*
  - d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*
3. *L'Agenzia, per il conferimento di tali incarichi, può stabilire l'espletamento di adeguate procedure comparative.*
4. *Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche e/o giuridiche di cui alla fattispecie previste e disciplinate agli artt. 2222-2238 del codice civile.*

**ART. 2**

**Ricognizione delle professionalità presenti all'interno dell'Agenzia**

1. *L'Amministrazione, prima di determinare l'affidamento dell'incarico, deve predisporre un atto ricognitivo relativo alle professionalità presenti all'interno dell'Agenzia in merito all'esigenza che deve essere soddisfatta specificando:*
  - *gli elementi e le condizioni determinanti relativi alla esigenze da soddisfare;*
  - *i requisiti culturali e professionali che devono essere posseduti dal soggetto idoneo a soddisfare la necessità;*
  - *la durata dell'attività che può essere prorogata su richiesta del soggetto incaricato.*
2. *In ogni caso gli incarichi potranno essere affidati a coloro che sono in possesso, oltre di quanto indicato nel precedente art. 1, anche dei requisiti di seguito specificati:*
  - *cittadinanza italiana o di uno degli Stati dell'Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza ed avere adeguata conoscenza della lingua italiana;*
  - *godere dei diritti civili e politici;*
  - *assenza di condanne penali.*

### **ART. 3**

#### **Collaborazioni coordinate e continuative**

1. *La collaborazione coordinata e a progetto consiste nello svolgimento di un'attività non saltuaria, finalizzata al raggiungimento di scopi predeterminati dall'Amministrazione.*
2. *Gli scopi predeterminati debbono essere specificati, per obiettivi e programmi, nel contratto di affidamento;*
3. *La collaborazione coordinata e a progetto consiste in una prestazione d'opera personale senza impiego di mezzi organizzati, con retribuzione periodica e prestabilita e senza alcun vincolo di subordinazione;*
4. *La collaborazione deve essere coordinata con le esigenze organizzative dell'Agenzia.*

### **ART. 4**

#### **Prestazioni occasionali**

1. *Per prestazione occasionale si intende una prestazione avente ad oggetto la fornitura di un'opera o di un servizio predeterminato che non abbia caratteri di abitualità, professionalità, coordinazione e continuità.*
2. *La prestazione occasionale è resa senza vincolo di subordinazione e di orario, con autonomia organizzativa ed operativa.*

### **ART. 5**

#### **Modalità di affidamento dell'incarico**

1. *Gli incarichi, di cui all'art. 1, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite e previa procedura comparativa, sono attribuiti dal Direttore Generale su autorizzazione del C. di A., in relazione agli indirizzi programmatici dell'Agenzia.*
2. *In ossequio al principio di economicità dell'azione amministrativa, è inoltre possibile prescindere dalla procedura comparativa di cui al comma 1, quando il corrispettivo totale della prestazione non supera la somma di € 1.500,00 più IVA, e per gli incarichi consistenti nella redazione di un parere il cui importo non potrà superare la somma di € 500,00 più IVA.*

### **ART. 6**

#### **Proroga**

1. *Gli incarichi di cui all'art. 1 possono essere prorogati una sola volta qualora permangono le condizioni che hanno legittimato l'affidamento ovvero per il completamento del programma o progetto affidato, purché tale possibilità sia espressamente prevista nell'atto di affidamento con esclusione dell'attività di programmazione, verifica e controllo, relativa agli indirizzi politici dell'Agenzia.*

### **ART. 7**

#### **Corrispettivo dell'incarico**

1. *Il corrispettivo dell'incarico è determinato dal C.d.A., sulla base delle caratteristiche dell'attività da espletare, della capacità professionale necessaria all'impiego richiesto, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità.*

## **ART. 8**

### **Contratto per il conferimento dell'incarico**

- 1. Il conferimento dell'incarico avviene mediante la stipulazione di un contratto da sottoscrivere, prima dell'inizio dell'attività, tra il soggetto individuato ed il Direttore Generale dell'Agenzia.*
- 2. Il contratto deve in ogni caso prevedere l'oggetto e la durata della collaborazione, l'entità del corrispettivo, la previsione di eventuali clausole risolutive.*

## **ART. 9**

### **Verifica dell'esecuzione ed erogazione del compenso**

- 1. Il Direttore Generale verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.*
- 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dagli incarichi risultino non conformi a quanto richiesto o risultino del tutto insoddisfacenti, il Direttore Generale può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a trenta giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente prestabilito.*
- 3. Il compenso verrà erogato a seguito di accertamento, da parte del Direttore Generale, secondo i termini contrattuali.*
- 4. Gli adempimenti fiscali, previdenziali ed assicurativi saranno quelli definiti dalla normativa vigente.*

## **ART. 10**

### **Prevenzione e sicurezza**

- 1. In applicazione delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, i dirigenti delle strutture in cui operano gli incaricati, devono informare questi ultimi sui rischi presenti nel luogo di lavoro e devono vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi.*
- 2. Per eventuali infortuni occorsi agli incaricati nei locali della struttura, il dirigente procede alla relativa denuncia, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.*

## **ART. 11**

### **Incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione**

- 1. Per quanto riguarda gli incarichi di ricerca, studio, consulenza e collaborazione, come tali si intendono:*
  - a. per "incarico di studio", lo svolgimento di un'attività di studio nell'interesse dell'Agenzia, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;*

- b. per "incarico di ricerca", lo svolgimento di un'attività di ricerca sulla base di un programma definito da parte dell'Amministrazione;
- c. per "incarico di consulenza", lo svolgimento di un'attività da parte di un esperto che si conclude con un rilascio di un parere in forma scritta;
- d. per "incarico di collaborazione" per lo svolgimento di attività di supporto o cooperazione con gli Uffici o Servizi dell'Agenzia finalizzata al raggiungimento di obiettivi specifici ovvero miglior funzionamento delle attività dell'Agenzia e quant'altro.

#### **ART. 12**

##### **Programma e limite di spesa annuo**

1. Il limite di spesa annuo per il conferimento degli incarichi, di cui al precedente art. 11, è fissato al 2% del totale delle spese correnti, di cui al Titolo I del bilancio di previsione comprensivo di tutti gli oneri fiscali, assistenziali e previdenziali a carico dell'Agenzia.
2. L'Agenzia, si riserva di verificare annualmente, sulla base delle proprie situazione finanziaria, di procedere ad una riduzione della percentuale indicata al precedente comma 1.

#### **ART. 13**

##### **Affidamento diretto**

1. Per l'affidamento degli incarichi, di cui agli artt. 1 e 11, fermo restante la procedura innanzi esplicitata, l'Amministrazione può affidare detti incarichi ad esperti individuati direttamente senza procedere all'esperimento delle procedure selettive con valutazione comparativa, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- 1) quando a seguito di procedura comparativa di selezione non sia stata presentata o risulti ammissibile alcuna manifestazione di disponibilità;
- 2) quando la particolare urgenza, non imputabile all'Amministrazione, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- 3) per attività comportanti prestazioni non comparabili e non fungibili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera;
- 4) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale e che il corrispettivo aggiuntivo non superi il 50% di quello originariamente fissato;
- 5) necessità di avvalersi di prestazioni professionali relative alla gestione in sede giudiziaria del contenzioso coinvolgente l'Agenzia;
- 6) per incarichi attinenti il Nucleo di Valutazione e le Commissioni di Concorso in genere;
- 7) in tutti i casi nei quali la mancata realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico potrebbe comportare pregiudizio per l'Amministrazione o il rischio di perdita di risorse finanziarie;
- 8) gli incarichi di cui all'art. 7, comma 2, lett. h), della Legge regionale n. 27/2004.

**ART. 14**  
***Pubblicità degli incarichi***

*1. Degli incarichi individuali deve essere pubblicato sul sito web dell'Ente, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge 662/1996 e dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007:*

- a) il nome dell'incaricato;*
- b) la ragione dell'incarico;*
- c) il compenso previsto;*